



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della Provincia di Potenza

In Liquidazione ai sensi dell'art.2 della L.R. di Basilicata n.7 del 3.3.2021 pubblicata sul B.U.R.B. n. 18 del 6.3.2021

Prot. n. 2077 del 13.06.2022

DELIBERA L. n. 52/2022

OGGETTO: Atto di citazione davanti alla Corte d'Appello di Bari della curatela del fallimento CINARA S.p.A., c.f./p.i. 04591290723 (fallimento pendente innanzi il Tribunale di Bari sub R.G. n. 79/2015, G.D. Dott.ssa Rosanna Angarano), in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Angelo Di Cecco, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Calcagnile (c.f. CLCFNZ70L21A662Q), avverso la sentenza n. 3471/2020 (all.2) pronunciata dal Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Marina Cavallo, depositata in data 11.11.2020, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 20131/2017 R.G. Conferimento incarico per la acquisizione atti, e costituzione in giudizio.

PREMESSO che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza a far data dal 6 marzo 2021 è stato posto in liquidazione, in forza di quanto disposto dal comma 1 dell'art 2 della Legge Regionale n. 7 del 3.3.2021 pubblicata sul BURB n. 18 del 6.3.2021;

CHE L'art. 3 della citata legge regionale espressamente dispone che "per la liquidazione dell'ente pubblico economico di cui all'art. 2 trova osservanza il Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) o, comunque, la vigente legislazione statale competente per materia".

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 202100417 del 27 maggio 2021, con la quale, tra l'altro,:

- visto l'articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni sugli enti dissestati, in base al quale "fatta salva la disciplina speciale vigente per determinate categorie di enti pubblici, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa; i relativi organi decadono ed è nominato un commissario";
- considerato che, in ragione dei principi di completezza e unità dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in sede di applicazione della legge è necessario colmare la lacuna della disciplina mediante il ricorso all'interpretazione analogica, così come previsto dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

- considerato che la disciplina recata dall’art. 15 del D.L. n. 98/2011, ancorché non direttamente applicabile alle regioni, è disciplina generale analoga a quella per la quale “l’odierno assetto normativo appare carente” (come rilevato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22/2021) in riferimento alle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici regionali;
- ritenuto pertanto, di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza, ai sensi della vigente e uniforme disciplina di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti pubblici economici a vigilanza regionale, e conseguentemente di dover provvedere, senza indugio, alla nomina del commissario liquidatore;

è stato nominato - ai sensi dell’art. 2 della L.R. 7/2021 - Liquidatore l’Avv. Giuseppe FIENGO;

DATO ATTO che con l’art. 12, comma 6 bis, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come modificato dalla legge di conversione, 29 luglio 2021, n. 108, è stato introdotto il comma 5 bis all’art. 15 del D.L. n. 98/2011, che prevede: “Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1”.

CHE con delibera della Giunta Regionale n. 202100685 del 3 settembre 2021, è stato preso atto della novella legislativa in narrativa che ha reso espresso quanto già implicitamente dedotto dalla deliberazione n. 417/2021 in via interpretativa richiamandosi ad una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale e ritenuto pertanto di confermare, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 bis del novellato articolo 15 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Potenza e la conseguente nomina del liquidatore, già disposte con la deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 27 maggio 2021 e relativi allegati;

CHE con atto di citazione davanti alla Corte d’Appello di Bari, notificato l’11.05.2021 ed acquisito al protocollo consortile in pari data al n. 1537, della curatela del fallimento CINARA S.p.A., c.f./p.i. 04591290723 (fallimento pendente innanzi il Tribunale di Bari sub R.G. n. 79/2015, G.D. Dott.ssa Rosanna Angarano), in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Angelo Di Cecco, rappresentata e difesa dall’avv. Fiorenzo Calcagnile (c.f. CLCFNZ70L21A662Q), avverso la sentenza n. 3471/2020 pronunciata dal Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Marina Cavallo depositata in data 11.11.2020, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 20131/2017.

CONSIDERATO che agli atti non risulta essere stato conferito incarico per il procedimento in oggetto, e che in analoghi contenziosi l’ente si è avvalso del patrocinio legale dell’Avv. Agostino Parisi dello Studio legale Pace e Parisi, con uffici alla Via Enrico De Nicola 40 Tito Scalo;

RITENUTO, pertanto, di decidere che occorra con urgenza acquisire il fascicolo del procedimento di cui si tratta e ove ricorrano le motivazioni e circostanze provvedere alla costituzione in giudizio avverso il procedimento in narrativa, affidando il patrocinio legale

dell'Ente all'Avv. Agostino Parisi dello Studio legale Pace e Parisi, con uffici alla Via Enrico De Nicola 40 Tito Scalo, che ha manifestato la disponibilità all'assunzione dell'incarico con un compenso da determinarsi, in ragione della curia e del valore, con applicazione dei valori minimi delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n.55/2014, con una riduzione del 20% (comma 4 del medesimo art. 4,D.M. n.55/2014) ;

VISTA la L.R. n. 7 del 3 marzo 2021 e le D.G.R. n. 417 del 27 maggio 2021 e n.685 del 3.9.2021 e relativa documentazione, nonché i decreti attuativi DGR 855 e 856 del 22 ottobre 2021;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse e i documenti citati in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che le motivazioni di cui in premessa si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto della citazione davanti alla Corte d'Appello di Bari, notificata l'11.05.2021 ed acquisita al protocollo consortile in pari data al n. 1537, della curatela del fallimento CINARA S.p.A., c.f./p.i. 04591290723 (fallimento pendente innanzi il Tribunale di Bari sub R.G. n. 79/2015, G.D. Dott.ssa Rosanna Angarano), in persona del Curatore e legale rappresentante pro tempore Avv. Angelo Di Cecco, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorenzo Calcagnile (c.f. CLCFNZ70L21A662Q), avverso la sentenza n. 3471/2020 pronunciata dal Tribunale di Bari, Giudice Dott.ssa Marina Cavallo depositata in data 11.11.2020, resa a definizione della causa civile di primo grado iscritta al numero 20131/2017;
3. di prendere atto che non risulta essere stato conferito incarico per il procedimento in oggetto, e pertanto incaricare per la acquisizione del fascicolo del procedimento di cui si tratta e ove ricorrano le motivazioni e circostanze provvedere alla costituzione in giudizio avverso il procedimento in narrativa al punto 2., l'Avv. Agostino Parisi dello Studio legale Pace e Parisi, con uffici alla Via Enrico De Nicola 40 Tito Scalo, che ha manifestato la disponibilità all'assunzione dell'incarico con un compenso da determinarsi, in ragione della curia e del valore, con applicazione dei valori minimi delle tariffe professionali ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, con una riduzione del 20% (comma 4 del medesimo art. 4,D.M. n.55/2014);
4. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso gli uffici consortili, che ne cureranno la conservazione nei termini di legge.
5. di trasmettere il presente deliberato all'ufficio Sistemi Produttivi, Infrastrutture Culturali, Scolastiche e Sport individuato dalla Giunta Regionale della Regione Basilicata quale Ufficio di coordinamento delle attività amministrative dell'Autorità di Vigilanza per quanto di competenza.

Tito/Roma, 13 giugno 2022

IL LIQUIDATORE
Avv. Giuseppe FIENGO